



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Metaltek S.r.l., Masterwood S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentate e difese dall'avvocato Enrico Pavia, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio Industriale del Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Marina Giannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

nei confronti

Policlinico Centro Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ottaviani, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 202 del 4 agosto 2023 – Verbale n. 10 – del Consorzio Industriale del Lazio, pubblicata in data 23 agosto 2023, avente ad oggetto: «Soc. Policlinico Centro Italia Srl – Esame richiesta assegnazione area porzione “Lotto A Piano Particolareggiato SIF – Centro Intermodale Interporto Merci” necessaria per la realizzazione di una struttura per “servizi sanitari e socio assistenziali – ristorazione – commercio – centro ricerche e direzionali, in Comune di Frosinone: determinazioni»;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale compresa la convenzione con assegnazione definitiva e il nulla osta del Consorzio Industriale del Lazio, se intervenuti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 dicembre 2024:

- del provvedimento prot. n. 42496 integrativo al Titolo Unico n. 0000004 del 24.07.2024 emesso dal Comune di Frosinone il 29.07.2024;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale (ad iniziare dal citato Titolo Unico), ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale delle società ricorrenti.

Nonché per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi, che saranno quantificati in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Industriale del Lazio, di Policlinico Centro Italia S.r.l. e del Comune di Frosinone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, al pur sommario esame della presente fase del giudizio, non sembrano sussistere adeguati elementi per una prognosi di favorevole delibazione del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto - nonostante l'esame delle eccezioni di inammissibilità svolte dalle resistenti richieda la più approfondita cognizione del merito - non appaiono evidenti la legittimazione e l'interesse delle ricorrenti all'odierna impugnativa;

Ritenuto inoltre che, alla luce delle compiute controdeduzioni delle parti resistenti, non emerge neppure un sufficiente *fumus* in ordine all'allegata incompatibilità dell'intervento contestato con la destinazione della zona interessata "a servizi";

Considerato che tali rilievi impediscono altresì, per altro verso, l'emersione di un pregiudizio giuridicamente rilevante che rivesta i caratteri di gravità ed irreparabilità in capo alle ricorrenti in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento edilizio oggetto dell'impugnato titolo rilasciato dal Comune di Frosinone, anche alla luce dell'avanzato stato dei lavori emerso nel corso della odierna discussione;

Considerato, infine, che la spiegata istanza istruttoria, oltre ad essere superata dalle ampie produzioni documentali del Consorzio e del Comune non è, comunque, funzionale alla delibazione dell'istanza cautelare e non può, pertanto, ritenersi suscettibile di favorevole delibazione nella presente fase del giudizio;

Ritenuto, non di meno, di compensare le spese di fase in ragione della particolarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesca Romano, Presidente FF

Valerio Torano, Primo Referendario

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Francesca Romano

IL SEGRETARIO